

COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)
2° SERVIZIO

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Unità Operativa S.U.A.P. - Sportello Unico Attività Produttive

ORDINANZA N. 38 DEL 22 LUGLIO 2008

OGGETTO: DISCIPLINA ORARI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN EDE FISSA.

IL SINDACO

Vista la L.R. n°05/06 e successive modifiche ed integrazioni, "Disciplina generale delle attività commerciali", art. 5 "Orari di vendita";

Visto il D.Lgs n°114 /98, Titolo IV, per le parti non contrastanti con la Legge Regionale;

Ritenuto opportuno provvedere all'adozione di una nuova disciplina degli orari delle attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, alla luce delle nuove disposizioni legislative regionali in materia, in vigore dal 07/06/2006 e successivamente modificate con la L.R. n°17 del 29/11/2006;

Vista la richiesta del "Centro commerciale Naturale Città di Terralba" finalizzata ad ottenere una proroga sull'orario di chiusura degli esercizi commerciali, da protrarsi sino alle ore 24:00 nella giornata del venerdì, giornata in cui si prevede un maggiore afflusso di presenze di cittadini e visitatori dai paesi limitrofi e non calendarizzata nella programmazione dei comuni circostanti, e in concomitanza con eventi programmati di spettacoli sia civili che religiosi;

Considerato che il Comune di Terralba è un Comune, nel quale il flusso turistico si svolge specificatamente nel periodo primavera-estate, con una forte presenza di rientro di emigrati e turisti sia di passaggio per la Costa Verde sia in sosta nella loc. di Marceddì, borgata caratteristica con la presenza di un porticciolo quale ricovero dei mezzi di diporto numerosi nel periodo estivo;

Ritenuto di dover procedere a una regolamentazione che consenta di rispondere adeguatamente alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini più volte rappresentati a questa amministrazione prevedendo adeguati Servizi:

Visto l'art. 50, comma 7 del D.Lgs N°267/00;

ORDINA

A decorre dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio, valgono le seguenti disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura delle attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa;

- Art. 1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi al dettaglio in sede fissa sono liberamente determinati dagli esercenti tra le ore 7:00 e le ore 22:00 per non più di 13 ore giornaliere;
- Art. 2. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono effettuare l'apertura facoltativa nei giorni domenicali e festivi per tutto il periodo dell'anno, onde favorire i periodo di maggiore afflusso turistico e rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della L.R. n.5/2006;
- Art. 3. Dal $\frac{1^{\circ}$ aprile ed il 30 settembre gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono effettuare nella giornata del venerdì e in concomitanza con la programmazione di spettacoli civili e religiosi, orario notturno oltre le ore 22:00 e sino alle ore 24:00, fermo restando il rispetto del limite massimo di 13 ore giornaliere;

L'orario effettivamente adottato deve essere reso noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

- Art. 4. In occasione dei festeggiamenti in onore del Santo patrono <u>San Pietro Apostolo</u>, gli esercizi commerciali osserveranno la mezza giornata di chiusura serale e possono al fine di rispondere alle esigenze di vita e di lavoro dei cittadini effettuare l'apertura dell'esercizio al mattino sino alle ore 13:00;
- Art.5. E' obbligatoria la chiusura totale degli esercizi al dettaglio nei giorni <u>1°gennaio</u>, <u>Pasqua, Pasquetta</u>, <u>25</u> <u>Aprile</u>, <u>1°maggio</u>, <u>15 Agosto</u>, <u>25 e 26 dicembre</u>;
- Art. 6. L'Amministrazione Comunale si riserva di derogare, con specifica ordinanza, alle disposizioni del presente provvedimento in caso di manifestazioni o ricorrenze di particolare rilevanza.
- Art. 7. La presente ordinanza si applica, ai sensi dell'art. 11, c. 13, della L. n°265/99 anche ai panifici e alle rivendita di pane e prodotti derivati.
- Art.8. La presente ordinanza non si applica, ai sensi dell'art. 13, c. 1, del D.Lgs. n°114/98 alle seguenti tipologie di attività:
- a. rivendite di monopolio;
- b. gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici ed alberghieri;
- c. gli esercizi di vendita situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- d. le rivendite di giornali;
- e. gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, ed altre attività artigianali in genere;
- f. sale cinematografiche;
- g. gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo ed artigianato locale.
- Art. 9. In caso di violazione delle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 18, comma 3, della L.R. $n^{\circ}5/2006$ e s.m.i..
- Art. 10. Si dà atto che la presente ordinanza sostituisce a tutti gli effetti le precedenti Ordinanze in materia di "Orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, con esclusione delle disposizioni concernenti le attività commerciali su area pubblica nei mercati e con posteggio fisso, che rimangono ancora in vigore.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all' Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, diffondendone altresì informazione mediante affissione nelle vetrine degli esercizi e resa di pubblica ragione mediante informazione sul sito istituzionale del Comune di Terralba.

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Comando Stazione Carabinieri e al Comando Polizia Municipale di Terralba.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione, e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

Terralba, lì 22 luglio 2008

IL SINDACO (Dott. Gian Pietro Pili)

M.L.